

Repertorio n. 1192

Raccolta n. 183

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottanta, il giorno *ventre*
del mese di *ottobre* in Roma, nel mio studio in
Via del Corso 300.

23 ottobre 1980

Avanti a me, Serena Caimmi, notaio in Roma, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

Franco *Emilio* PALMERI, nato a Genova il
20 dicembre 1951

e domiciliato a Roma in Via Paolo Falconieri
n. 100, ingegnere,

codice fiscale PAL FNC 51720 D5696

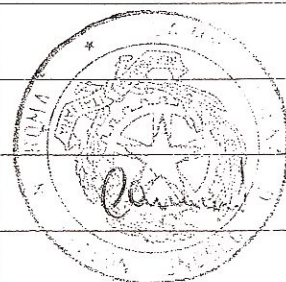
Franco *Enrico* BATTIERI, nato a Roma il
14 giugno 1960

ed ivi domiciliato in Via Giacomo Bonadi n. 3,
studente,

codice fiscale BGT FNC 60H14 H5012

Giovanni AZZOLLINI, nato a Molfetta (Bari), il
23 settembre 1956

e domiciliato a Roma in Via Fontana n. 148,
studente,



Fabrizio SACCATI, nato a Rome l'8 agosto 1955 ed ivi domiciliato in Via Lamarmora n. 12, studente,

Maximiliano LOPEZ, nato a Roma il 16 febbra
io 1956

Student

Клара ИВЕСА, мава а Роми је 29 мај 1960

Студенте,

Radio Free RBE SFN 60E29 H504V

I

Comparenti, della cui identità personale io notaio
sono certo, dopo aver rinunciato tra loro d'accordo
e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,
convengono:

1) Tra essi comparenti, signori Francesco Mammi Palme
ni, Francesco Savio Gattieri, Giovanni Anzolini,

Fabrizio Salvati,

Mammiiliano Cojet e

Stefano Ribbe

viene costituita l'associazione "SCUOLA POPOLARE DI
MUSICA DONNA OLIMPIA", con sede in Roma, attualmente

Vie di Donna Olimpia n. 30

2) L'Associazione, che ha natura culturale, democra-
tica e non persegue fine di lucro, ha lo scopo di:

- promuovere la diffusione di tutte le esperienze mu-
sicali che per la loro validità artistica e cultura-
le risultano spesso escluse dai tradizionali circui-
ti commerciali e mezzi di ¹comon comunicazione di mas-
sa;

- promuovere la sperimentazione e la ricerca di nuo-
ve forme di espressione e di apprendimento musicale,
anche con la comunicazione didattica;

- promuovere seminari, dibattiti, conferenze, concer-
ti, esercitazioni musicali, laboratori di sperimenta-
zione e ricerca anche avvalendosi di mezzi audiovisi-
vi, di registrazioni meccaniche e filmati.

3) L'associazione è retta dallo Statuto che, firmato
dai Comparenti e da me notaio si allega al presente
atto sotto la lettera "A", a formarne parte integran-
te e sostanziale.

4) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a

far parte dell'Associazione durante il primo anno,

viene determinata in lire *mille*

ciascuno.

I soci fondatori si danno atto che detta quota è sta-

ta da ciascuno di essi versata e che, pertanto, il

patrimonio dell'Associazione ammonta a lire 6000

(*seimila*)

5) A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono

chiamati i signori:

Stefano RIBECA

Presidente

Fabrizio SALVATI

Vice-Presidente

Francesco² GALTIERI

Segretario

Massimiliano LOPEZ

Tesoriere

Giovanni AZZOLLINI

Consigliere

Franco Maurizio PALMERI

Consigliere

i quali dichiarano di accettare la carica conferita.

6) per tutto quanto non espressamente previsto nel

presente atto costitutivo ed in particolare per quan-

to attiene all'ordinamento, all'amministrazione, ai

diritti ed obblighi degli associati, alle condizioni

di loro ammissione e all'estinzione dell'associazio-

ne, i Componenti fanno rinvio all'allegato Statuto

della cui lettura concordemente mi dispensano.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho

letto ai componenti i quali, mia domanda, dichiara-

no di approvarlo. L'atto è stato scritto in parte a
macchina ed in parte a mano da me notaio su cinque
pagine di due fogli.

1. Laurella de Paolo: "emou"

2. Adde: "Saverio"

3. mille da me notario sentite e lette ai congiunti che le approvano.

4. Franco Maurizio Polini

5. Francesco Saverio Gattari

Giovanni Azollini

Abbrigo Salotti

Mommiolo Lopez

Stefano Ribeca

Severo Laimmi notaro



STATUTO DELLA "SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA"

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO PRIMO

Denominazione - Durata - Sede - Scopo

E' costituita la Associazione "SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA" con sede in Roma, Via Donna Olimpia n.30.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2030.

L'Associazione che è a carattere nazionale, ha natura culturale, democratica e non persegue fine di lucro, ha lo scopo di promuovere la cultura e l'arte ed in particolare di:

- promuovere la conoscenza tecnica, storica e critica delle diverse tradizioni musicali;
- favorire la diffusione di tutte le esperienze musicali che per la loro validità artistica e culturale risultano spesso escluse dai tradizionali circuiti commerciali e mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere, nel campo della didattica e della ricerca musicale, la formazione e l'aggiornamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado;
- promuovere la sperimentazione e la ricerca di nuove forme di espressione e di apprendimento musicale, anche attraverso la didattica;
- promuovere seminari, dibattiti, conferenze, concerti, esercitazioni musicali, laboratori di sperimentazione e ricerca anche avvalendosi di mezzi audiovisivi, di registrazioni meccaniche e filmati;
- curare la formazione professionale nel campo della didattica e della musica;
- promuovere, in campo musicale e culturale, attività di cooperazione internazionale ed iniziative di solidarietà per i paesi in via di sviluppo.

Lo svolgimento delle suindicate attività culturali è volto all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO SECONDO



Carmin
Stefano

Stefano R. Gine



Carmin

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito, oltre che dalle quote versate dai soci

- dalle quote di associazione di nuovi soci il cui ammontare sarà annualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti dei soci o di terzi;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- da eventuali attivi di bilancio che potranno essere investiti esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo avrà l'obbligo di redigere il bilancio annuale e quello preventivo del successivo esercizio.

ARTICOLO TERZO

SOCI

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che hanno dato luogo all'iniziativa e che sono firmatari dell'atto costitutivo e le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione.

I Soci in regola con il pagamento delle quote avranno diritto a partecipare alle attività culturali promosse dall'Associazione nonchè diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La tessera d'iscrizione è l'unico documento idoneo a provare la qualità di socio.

Il diritto di voto è singolo.

La qualità di socio dell'associazione è a tempo indeterminato e si perde per decesso, dimissioni, morosità od indegnità; la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile ed è fatto espresso divieto di sua rivalutazione.

ARTICOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sei membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Esso dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario ove a tale nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è incaricato di amministrare, dirigere l'Associazione, di attuare le linee politiche e di gestione espresse dall'Assemblea.

Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio annuale ed al bilancio preventivo d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione all'Associazione. Tale potere può essere delegato sia al Presidente che ad una terza persona purchè socio, ma in questo caso l'ammissione a socio dovrà essere ratificata nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti:

in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vice- Presidente e, in mancanza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dalla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione



Il Presidente, e in sua assenza il Vice- Presidente, ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Può stare in giudizio validamente per conto dell'Associazione;

promuovere giudizi in sede penale e civile, e amministrativa;

sottoscrivere atti che impegnano l'intera associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, stipulare aperture di credito e fidi bancari, compiere tutte le operazioni bancarie che si rendessero necessarie per la gestione dell'Associazione senza alcun limite di valore, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi, intendendosi il suo operato ratificato ed approvato.

ARTICOLO QUINTO

ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

A norma dell'articolo 20 C.C., l'assemblea deve essere convocata pure su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea deve essere convocata in Roma, anche fuori dalla sede sociale.

A norma dell'art. 21 C.C., l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice -Presidente, e, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe e della costituzione dell'assemblea, nomina il

Segretario e, se del caso, due scrutatori.

Delle riunioni d'assemblea il Segretario redigerà processo verbale che verrà firmato da questi, dal presidente ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea sarà chiamata fra l'altro a:

- esaminare la relazione presentata dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio;
- deliberare le eventuali modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione, con le modalità dell'art.21, III comma C.C.;
- provvedere allo scadere di ogni triennio, al rinnovo o alla conferma delle cariche sociali;
- decidere le linee di politica generale; i programmi artistici e culturali cui dovrà attenersi pure il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO SESTO

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni senza scopo di lucro sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO SETTIMO

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo si rinvia a quanto disposto dalle norme di legge in materia di associazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Stefano R. L...
Stefano R. L...

